

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Migliori Presidente

dott. Francesca Neri Giudice

dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

X, nata a *** (TO), il ***/***/1978, elettivamente domiciliata in CORSOpresso lo studio dell'Avv.che la rappresenta e difende, giusta delega in atti

RICORRENTE

contro

Y, nato a *** (TO), il ***/***/1976,

RESISTENTE CONTUMACE

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE

come da fogli depositati telematicamente in data 14.12.2022

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 24/06/2021 X chiedeva a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Y il ***/***/1996 in ***, unione dalla quale nascevano i figli G. (il ***.***.1996), M. (il ***.***.1999) e T. (il ***.***.2007).

Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 13.01.2016, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. .../2019 pubblicata il 24.7.2019, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. .../2021 pubblicata il 7.01.2021.

Chiedeva altresì che fosse dichiarata la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore T.; che questi fosse affidato in via esclusiva alla madre, con potere di assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggiore importanza per lo stesso; che fosse confermato il collocamento presso di sé e il contributo – quantificato complessivamente in € 360 – da porre in capo al convenuto per il mantenimento dei figli T. e M., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

All'udienza presidenziale tenutasi in data 23.11.2021 parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso, non si costituiva né compariva ed il Presidente, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione e nominava il G.I.

All'udienza di comparizione e trattazione del 17.02.2022 nessuno compariva per parte convenuta, cosicché va dichiarata contumace.

Dichiarata inammissibile la prova per testi, in data 15.12.2022 parte ricorrente precisava le conclusioni e, concessi i termini per il deposito degli atti conclusivi, la causa quindi veniva rimessa in decisione al Collegio.

\$\$\$

La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.

Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 14/09/1996 in TORINO, vivono separati sin dal 13.01.2016, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 684/2019 pubblicata il 24.7.2019, confermata dalla Corte d' Appello di Torino con sentenza n. 5/2021 pubblicata il 7.01.2021.

In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre un anno, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e sull'affido del minore

Come è noto, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista all'art. 330 c.c., è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.

La casistica giurisprudenziale è alquanto variegata con riguardo al primo presupposto. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere gli estremi della condotta del genitore contraria ai doveri relativi alla responsabilità genitoriale in presenza di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli o nei confronti del solo coniuge, tali da alterare la serenità familiare; della condotta di un genitore che si allontana dalla casa familiare, rendendosi di fatto irreperibile e omettendo di fornire al figlio la propria assistenza morale e materiale; della incapacità del genitore di comprendere i bisogni e le esigenze del minore ovvero nei casi di coartazione psicologica del minore, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali o, ancora, in presenza di un rifiuto del genitore di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute del minore.

Per contro, è stato escluso che possano determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale l'affidamento del figlio a terzi, nella convinzione di assicurargli un benessere economico, la malattia mentale del genitore e l'esercizio della prostituzione da parte della madre, quando non comporti di per sé grave pregiudizio al figlio.

Ebbene, nella fattispecie in esame, come provato anche per tabulas dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel giudizio di separazione, il sig. Y è sempre stato un genitore assente ed ha sempre trascurato i suoi doveri di padre nei confronti di entrambi i figli, M. (ora diventata maggiorenne) e T. (oggi ancora minore).

Infatti lo stesso non ha mai voluto intraprendere un percorso con il Servizio Sociale, non ha mai voluto collaborare con gli operatori per riallacciare i rapporti con T. e l'unica volta in cui il Servizio Sociale incaricato era riuscito a contattarlo per avere l'autorizzazione a portare il minore ad una gita, organizzata dal Servizio stesso, il sig. Y non ha dato il consenso, senza motivazione alcuna e creando un pregiudizio al minore.

Nella relazione depositata il 18/2/2017 si legge, infatti, che "...gli incontri protetti non hanno avuto luogo.....il signor Y ha interrotto i rapporti con il Servizio Socio Assistenziale, quando dopo aver concordato un colloquio ...lo ha disdettato.....Ad oggi (n.d.r. 18/2/2017) a distanza di quasi un anno il signore non ha ricontattato il Servizio e non si è presentato alla convocazione scritta trasmessa.... Rispetto alla collaborazione fra il Servizio ed il papà, oltre alla sua assenza, si registra una sola telefonata in corrispondenza dell'estate 2016, in cui lo stesso ha comunicato il disaccordo a mandare il figlio T. in una gita proposta dal servizio educativo" (cfr. doc. 16).

Peraltro il Y si è reso colpevole di gravissimi comportamenti nei confronti della ricorrente, essendo stato condannato – con sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino in data 18.04.2021 - per maltrattamenti, violenze e lesioni in danno della moglie, sicché non può certo rappresentare per il figlio né un modello genitoriale, né un soggetto in grado di impartire allo stesso educazione e regole comportamentali.

La gravità delle condotte assunte - addirittura alla presenza del figlio - nel corso della vita matrimoniale, unita all'assenza di rapporti con lo stesso sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale che fonda la declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità sul minore.

Deve essere confermato l'affidamento esclusivo di T. alla madre la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il figlio, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e assicurandone la crescita.

La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.

In considerazione della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale e dell'assenza di rapporti tra padre e figlio da oltre 7 anni, nessuna disposizione deve essere assunta allo stato in merito alle frequentazioni paterne.

Sul contributo economico per T. e M.

La determinazione dell'assegno in € 360,00 stabilita in sede presidenziale appare congrua, in relazione all'età dei figli (23 e 15 anni), alla situazione reddituale delle parti (la ricorrente ha dichiarato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e 2022 un reddito pari ad € 8.897,97 ed € 6.641,00; non si conoscono i redditi del resistente ma, essendo uomo giovane, è dotato di integra capacità lavorativa e quindi di reddito); agli oneri gravanti sulla ricorrente (che vive in un immobile condotto in locazione sostenendo un esborso mensile pari a € 45) e alla totale assenza di rapporti padre/figli, sicché tutti gli oneri di cura gravano esclusivamente sulla madre.

Il padre, inoltre, dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017.

Data la delicatezza e complessità della situazione, occorre dare mandato ai Servizi Sociali competenti di vigilare sulle condizioni di vita del minore, affinché forniscano supporto al nucleo familiare e qualora il padre faccia richiesta, organizzino le visite in forma protetta, con facoltà di sospenderle o

non avviarle se disturbanti per il minore, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni).

Sulle spese di lite

Considerato l'esito della lite, le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente, ovvero di Y, in ragione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c.: tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002.

Quanto specificamente all'importo delle spese in questione, si tiene conto nella liquidazione operata in dispositivo del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi ancora consolidato, principio secondo cui "In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020): in particolare, considerato il valore indeterminato della presente controversia, la liquidazione effettuata in dispositivo si sostanzia in importi pari ai valori medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, con una riduzione del 50% per la fase decisoria (al riguardo va evidenziato che è stata depositata solo la comparsa conclusionale), importo complessivo a cui è applicata la riduzione del 50% di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002 cit.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:

1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data ***/***/1996 in *** tra X [nata a *** (TO) ***/***/1978] e Y (nato a *** il ***/***/1976), iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. ***, parte ***, S. ***, anno 1996;
2. DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;

3. DICHIARA ex art. 330 c.c. Y decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore T.,

4. CONFERMA l'affido di T. alla madre attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla stessa per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, residenza abituale etc. – da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, disponendo che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna,

5. PONE a carico di Y l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli M. e T. mediante il versamento, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla signora X della somma complessiva pari ad € 360,00 (ovvero € 180 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, precisando che tali spese sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Il padre inoltre dovrà versare il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie,

6. DA' MANDATO ai Servizi Sociali competenti di vigilare sulle condizioni di vita del minore, affinché forniscano supporto al nucleo familiare e qualora il padre faccia richiesta, organizzino le visite in forma protetta, con facoltà di sospenderle o non avviarle se disturbanti per il minore, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni),

7. PONE a carico di Y le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.163,50 per compensi, oltre spese forfetarie (15%), tributi e contributi come per legge;

8. DISPONE che il pagamento delle somme di cui al capo 7) del presente dispositivo venga effettuato in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002,

9. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ***, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2023

SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI

Il Giudice Relatore

dott. Arianna D'Addabbo

Il Presidente

dott. Silvia Migliori

Pubblicazione il 06/04/2023